



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GUICCIARDINI 8
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado Ruggero Bonghi
Scuola Primaria Alfredo Baccarini
Via Guicciardini, 8 - 00184 Roma – T. 06 70453919
Ambito 1 Codice Scuola RMIC817009 Codice Fiscale 97204170589
Peo. rmic817009@istruzione.it Pec. rmic817009@pec.istruzione.it
www.icguicciardiniroma.edu.it

Circolare. n.61

Roma, 08 Ottobre 2026

Docenti
Personale ATA
Ai Genitori e agli alunni
Al DSGA
Sito web

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano.

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.

TENUTO CONTO della nota m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO_UFFICIALE(U).0005932.24-09-2025 “Verifica dell'adempimento dell'obbligo di istruzione - Caricamento in ANS dei dati relativi ai frequentanti per l'a.s. 2025/2026”.

CONSIDERATA la nota Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0083016.25-09-2025 “Verifica dell'adempimento dell'obbligo di istruzione - Caricamento in ANS dei dati relativi ai frequentanti per l'a.s. 2025/2026”.

COMUNICA

Che il Decreto Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai dirigenti scolastici e ai sindaci. La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622,

prevede che “*l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria*”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **Mancata iscrizione:** Situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **Elusione dell’obbligo di istruzione:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

La novità principale consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa denominata “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori”, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore, aggravando le responsabilità a carico dei genitori.

Nel corso dell’anno scolastico la Dirigente Scolastica, con la collaborazione dei coordinatori di classe, provvederà:

1. a VERIFICARE LA FREQUENZA DEGLI STUDENTI soggetti all’obbligo di istruzione, individuando – ***coloro i quali sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi***, senza giustificati motivi; ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ***ad almeno un quarto del monte ore annuale*** personalizzato senza giustificati motivi;

2. a COMUNICARE, SENZA RITARDO, AL RESPONSABILE DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO D’ISTRUZIONE (genitori, tutore).

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avviserà, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra.

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE ricordando che la scuola rappresenta per le ragazze e i ragazzi un’opportunità di crescita personale e culturale che non può essere compromessa o limitata.

ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE/ TEAM DI CLASSE EVASIONE/ELUSIONE OBBLIGO ISTRUZIONE

Entro **il 18 ottobre 2026**, i docenti comunicheranno i nominativi degli studenti e delle studentesse che, anche se iscritti e inseriti nel registro elettronico, **non hanno mai frequentato la scuola dal primo giorno previsto per le attività didattiche.**

Inoltre i docenti Coordinatori di Classe/ Team di Classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non

consecutivi, nel corso di tre mesi, dovranno darne immediata comunicazione, **compilando l'apposito modulo allegato alla presente circolare**, da inviare alla Segreteria Didattica all'indirizzo rmic817009@istruzione.it al fine di provvedere ad attivare gli adempimenti di legge.

È auspicabile, se possibile, un contatto preventivo con la famiglia da parte dei docenti di classe.

Pertanto, i **docenti coordinatori avranno cura di vigilare sulla tipologia di assenze avendo cura di segnare, a seguito del controllo mensile, se vi sono elusione dell'obbligo di istruzione (elusione).**

Nel caso in cui non si riscontri né evasione né elusione scolastica nella propria classe si richiede comunque la compilazione del modulo nella parte apposita.

ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA DIDATTICA - VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE - CARICAMENTO IN ANS DEI DATI RELATIVI AI FREQUENTANTI PER L'A.S. 2026/2027

Per supportare l'adempimento delle finalità poste in capo ai Comuni, è pertanto all'Ufficio Didattica di provvedere al **caricamento dei dati degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche di riferimento all'interno dell'ANS** nel rispetto dei tempi previsti dalla Nota MIM prot. n. 6170 del 24 settembre 2026, ovvero **entro il 26 ottobre 2026**.

Alla luce di quanto riportato, **non sarà dunque necessario** per i Dirigenti Scolastici procedere alla trasmissione di tali dati ai sindaci dei Comuni di appartenenza delle scuole, come previsto dall'art. 12, comma 2, Legge 13 novembre 2023, n.159, in quanto essi potranno effettuare autonomamente le verifiche di loro interesse utilizzando i servizi web e il Portale.

Al fine di garantire che le informazioni esposte in ANIST siano sempre aggiornate, è fondamentale il **contributo delle Istituzioni scolastiche** nella corretta alimentazione e gestione dei dati presenti in ANS. Pertanto, si invita l'ufficio didattica ad **aggiornare costantemente i dati** relativi al percorso formativo dei propri studenti in ANS, accedendo al portale SIDI.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Si allegano:

- MODULO SEGNALAZIONE ELUSIONE OBBLIGO SCOLASTICO.
- Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0083016.25-09-2025.
- Nota m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO_UFFICIALE(U).0005932.24-09-2025.

La Dirigente Scolastica
Simona Di Matteo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93